

NOTIZIE VARIE

1. — Denuncia del **Chinese exclusion treaty** in vigore fra gli Stati Uniti e la Cina per l'entrata dei sudditi cinesi nel territorio della Confederazione.

La R. Ambasciata d'Italia a Washington, con rapporto del 28 marzo u. s., fornisce le seguenti notizie circa la denuncia del *Chinese exclusion treaty*, in vigore fra gli Stati Uniti e la Cina per l'entrata dei sudditi cinesi nel territorio della Confederazione nord-americana.

Il Governo cinese ha denunciato formalmente il *Chinese exclusion treaty* i termini del quale, a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, scadono il 27 del prossimo dicembre. La denuncia che, giusta la clausola del trattato, doveva farsi sei mesi prima della scadenza fu notificata al Dipartimento di Stato il 23 corrente. Senza di essa il trattato avrebbe continuato ad avere effetto per altri dieci anni.

Per bene intendere le origini ed il significato del *Chinese exclusion treaty* occorre risalire al 1867, all'anno cioè, in cui Mr. Anson Burlingham, plenipotenziario degli Stati Uniti in Cina, avendo deciso di abbandonare il suo posto per restituirsi in patria, fu incaricato dalle autorità cinesi di quella missione diplomatica che, dapprima riluttante, finì poi coll'accettare, e disimpegnò di fatto visitando con numeroso seguito di funzionari cinesi le nazioni occidentali d'Europa e d'America, colle quali il Celeste Impero si trovava ad avere stipulato dei trattati. Egli iniziò il suo giro negli Stati Uniti, ove negoziò il trattato del 1868 che, fra le clausole più importanti, riconosceva il diritto reciproco nei sudditi dei due Stati alla emigrazione volontaria, sanzionando quindi pei rispettivi sudditi la facoltà di risiedere e di transitare liberamente nell'uno e nell'altro territorio.

Gli articoli 5 e 6 di quel trattato vanno qui rammentati, in vista delle leggi di esclusione promulgate dopo dagli Stati Uniti. Per l'articolo 5 si riconosceva il diritto *inerente all'uomo ed inalienabile* di cambiar residenza e cittadinanza, ed il mutuo vantaggio della libera e non provocata emigrazione od immigrazione, temporanea o definitiva, dei rispettivi sudditi. Si conveniva quindi dalle due parti di ostacolare qualunque forma di emigrazione che non obbedisse a scopi di cultura, di curiosità, di commercio o di residenza stabile, e che non fosse dimostrata interamente volontaria. Al quale scopo le parti contraenti si impegnavano a sancire disposizioni penali contro i cittadini americani ed i sudditi cinesi che rispettivamente importassero emigranti nel territorio dei due Stati, senza il loro pieno e libero consenso. L'articolo 6 guarentiva, a sua volta, ai cittadini delle due parti che transitassero o risiedessero in America e in Cina, il godimento dei privilegi e delle immunità, accordate ai cittadini della nazione più favorita. Veniva escluso, nondimeno, il conferimento delle rispettive cittadinanze ai cittadini americani dimoranti in Cina ed ai sudditi cinesi dimoranti in America.

Sotto l'egida di tali garanzie e fiduciosi nella protezione accordata dalle leggi americane agli immigranti che affluivano di ogni dove, i cinesi si riversarono come fiumana nel territorio della Confederazione, stabilendosi più specialmente sulla costa del Pacifico. E di 34,000 che erano nel 1860, salirono fino a raggiungere nel 1880 la cifra di 105,000. Era quello il periodo nel quale più si accentuava la tendenza di questo paese a reprimere la soverchia immigrazione di operai stranieri, e nel quale la legislazione federale, in omaggio alla tendenza stessa, veniva adottando misure restrittive a cominciare da quella del 1875 e del 1882 contro gli individui che avessero difetti fisici, i criminali ed i poveri, per addivenire nel 1885, nel 1887 e nel 1888 a quel complesso di leggi conosciute sotto il nome di *anti-contract labor laws* intese a proteggere il lavorante americano contro la soverchia concorrenza dei lavoratori del di fuori, inesperti e contrattati.

Contro la invasione dei cinesi, militavano inoltre ragioni ancor più gravi. Lo spirito industrioso, la diligenza paziente, la tenacità, la

sobrietà, le esigenze limitate, proprie dei sudditi del Celeste Impero convertivano questi ultimi in formidabili competitori della razza bianca.

Gli Stati del Pacifico avvertirono *il pericolo giallo*; e alla loro richiesta di provvedimenti rispose il Congresso colla legge del 1879, in virtù della quale a nessun piroscalo diretto agli Stati Uniti doveva permettersi di trasportare più di 15 emigranti cinesi. Ma a promulgare la legge si oppose il presidente Hayes, che la ritenne violatrice dei patti stipulati con gli articoli 5 e 6 sopra riprodotti del trattato del 1868.

Per ovviare alle difficoltà derivanti dal veto presidenziale, il Congresso votò allora l'invio di una Commissione in Cina, col mandato di ottenere dal quel Governo l'abrogazione dei menzionati articoli. E la Commissione stessa riuscì di fatto a firmare il 17 novembre 1880 un nuovo trattato di immigrazione, che modificava radicalmente quello precedente del 1868. Vi si stabiliva per intanto che gli Stati Uniti desideravano negoziare modificazioni che non fossero in contraddizione con lo spirito dei trattati esistenti. Agli Stati Uniti veniva poi conferito il diritto di *regolamentare, limitare o sospendere lo sbarco e la residenza di operai cinesi* senza tuttavia poterli escludere interamente. Limitazione o sospensione sarebbero state applicate in modo equo, nè avrebbero mirato a scopo diverso da quello riconosciuto necessario di disciplinare la corrente immigratoria. Si riconosceva, infine, il diritto, a parità di trattamento coi sudditi della nazione più favorita, ai sudditi cinesi di recarsi negli Stati Uniti a scopo d'istruzione, di commercio e di piacere, come pure si concedeva agli operai cinesi che risiedessero nel territorio della Confederazione al momento di stipulare il trattato, di continuare a rimanervi.

A siffatto trattato, dopo lo scambio delle ratifiche, tenne dietro una legge del Congresso, che, volendo attuarne le clausole, ne violava i patti. Essa urtò quindi, a sua volta, contro il veto del Presidente Arthur, pel quale « una nazione soltanto allora può ripudiare le obbligazioni contratte in forza di trattato, quando esse si manifestano in aperto conflitto con interessi vitali; ed anche in questo caso, solo dopo aver

ricorso inutilmente ad ogni possibile mezzo diretto ad ottenere il previo accordo delle due parti ..

In conformità del principio così enunciato, il Congresso approvò la legge del 6 maggio 1882, che sospendeva per 10 anni l'immigrazione di operai cinesi in suolo americano, eccezion fatta per quelli che avessero dimostrato di risiedervi anteriormente al 17 novembre 1880, e che inibiva inoltre ai Tribunali federali e statali di rilasciare comunque lettere di cittadinanza a sudditi cinesi.

Ma nè quest'ultima legge, nè l'altra, più restrittiva, ancora che il Congresso votò il 5 luglio 1884, sembravano appagare le ormai accresciute esigenze degli Stati Uniti. Tanto che, mentre questo Governo risolveva di iniziare trattative per la stipulazione di un nuovo trattato, la Camera votava il 1° ottobre 1888 una nuova legge di esclusione assoluta.

Trascorsi i 10 anni stipulati nella legge del 1882, il Congresso si affrettò a votare la legge 5 maggio 1892, in virtù della quale tutte le disposizioni vigenti al momento della sua promulgazione che proibivano o disciplinavano lo sbarco di sudditi cinesi, dovevano intendersi come aventi effetto per la durata di altri 10 anni. I cinesi, cui era stata riconosciuta la facoltà di risiedere negli Stati Uniti erano obbligati a fornire, con documenti, la prova di questo loro diritto alle autorità competenti, in mancanza della quale li si presumeva come illegalmente domiciliati nel territorio dell'Unione, assoggettandoli quindi alla pena di un anno di lavori forzati, seguito da espulsione. Venivano ad essi inibiti il ricorso di *habeas corpus* e la libertà condizionata.

Queste misure furono da parecchi, e non senza ragione, forse, ritenute incostituzionali. Ne sorsero questioni importanti, lungamente dibattute in sede giudiziaria. E può dirsi con certezza che le più salienti decisioni della magistratura americana, relative all'interpretazione e alla portata delle leggi statali di fronte a trattati internazionali impegnativi pel Governo federale, furono provocate dagli incessanti tentativi degli Stati del Pacifico di sottoporre con misure legislative interne i sudditi cinesi a un trattamento differenziale nelle loro

vite e nelle loro proprietà. I numerosi *Chinese Treatment Cases*, nei quali la legislazione statale ebbe più volte a essere dichiarata nulla, formarono la giurisprudenza oggi ammessa nei riguardi delle peculiari facoltà riservate dalla costituzione al Governo federale. E la discussione di quei casi coinvolse ancora altri argomenti di grande importanza.

L'essenza e la natura del Governo degli Stati Uniti, l'estensione del potere riservato al Governo federale in materia di commercio e di emigrazione, l'interpretazione di leggi, i diritti degli stranieri indipendentemente dalla stipulazione di trattati; questi ed altri parecchi sono i temi che l'immigrazione cinese ha contribuito indirettamente a far risolvere, nei modi che formano il cardine dei rapporti mantenuti dipoi dal Governo centrale coi Governi statali da un lato e coi Governi esteri dall'altro.

Due anni dopo la votazione della legge del 1892, il Governo americano negoziò un nuovo trattato, che fu promulgato l'8 dicembre 1894. Si sanziona in esso la esclusione assoluta, per 10 anni, di immigranti cinesi. Coloro che, risiedendo già negli Stati Uniti, fossero stati debitamente annotati in appositi registri, potevano continuare a permanervi, purchè con famiglia o aventi un capitale di 1000 dollari o titoli di credito per somma equivalente. Se fra questi ultimi taluno volesse andare all'estero, riservandosi di far ritorno, dovrebbe depositare presso l'autorità competente uno stato esatto dei membri della famiglia o la descrizione delle sue proprietà o la indicazione dei suoi titoli di credito. Senza di che o qualora il suo ritorno distasse oltre un anno dalla partenza, gli sarebbe inibito di penetrare nuovamente in territorio americano. Siffatte misure non si applicano, come è ovvio, ai sudditi cinesi che rivestono cariche ufficiali o a coloro che viaggiano a scopo di studio o di piacere; ai quali è pertanto concesso di entrare negli Stati Uniti purchè provvisti di un certificato, vidimato dal console americano del luogo, che attesti della loro qualità.

Sono queste le clausole del trattato che vige tuttora e che il Governo cinese ha denunciato, in previsione della sua scadenza al dicembre venturo.

2. — Progetto di legge per l'istituzione di un ufficio d'informazioni e di mostra campionaria per gli immigranti ad Ellis Island (Nuova York).

Il signor Sargent, commissario generale per l'immigrazione negli Stati Uniti, nel suo ultimo rapporto sull'immigrazione nell'anno finanziario 1902-1903, di cui fu dato un largo riassunto nel n. 2 (1904) del *Bollettino dell'emigrazione*, raccomandava al Congresso l'adozione di misure atte a favorire una migliore e più ampia distribuzione degli immigranti nelle varie parti del paese che più ne abbisognano, suggerendo a tal uopo l'istituzione di uffici di informazione nei vari porti di sbarco.

Di tale idea si fece propugnatore l'onorevole Simmons, senatore della Carolina del Nord, il quale presentò al Senato, nella seduta del 4 febbraio 1904, un disegno di legge, col quale si dà facoltà al commissario generale per l'immigrazione di istituire presso Ellis Island, la stazione di sbarco degli immigranti nel porto di Nuova York, un Ufficio federale di informazioni con annessi locali per una mostra campionaria, nel quale dovrebbero avere accesso speciali rappresentanti degli Stati e Territori della Confederazione.

Il disegno di legge, approvato in seconda lettura, fu rinviato al Comitato senatoriale che si occupa degli affari dell'immigrazione. Ne diamo qui appresso la traduzione.

Disegno di legge per l'istituzione di un ufficio d'informazioni e di mostra campionaria per gli immigranti in Ellis Island.

Art. 1. — Il Commissario generale dell'immigrazione, sotto la direzione del Ministro del commercio e del lavoro, è incaricato di istituire, presso la stazione degli immigranti ad Ellis Island, nello Stato di Nuova York, un Ufficio di informazioni e di mostra campionaria (*bureau of information and display*) per fornire agli immigranti, al loro arrivo, tutte quelle notizie che giovino ad aiutarli nella scelta del luogo nel quale intendono stabilirsi. Il detto Ufficio fornirà agli immigranti informazioni, sia orali che stampate, e, possibilmente per mezzo di mostre campionarie, riguardanti i prodotti, le condizioni fisiche proprie di ogni Stato e territorio, la natura del clima e del suolo, il prezzo dei terreni, le vie di comunicazione, le spese di trasporto, le probabi-

lità di occuparsi, sia come braccianti che come operai artigiani (*skilled and unskilled occupations*), l'ammontare dei salari correnti e il costo della vita nei singoli Stati e Territori, e tutte le notizie atte a illuminare gli immigranti circa la convenienza di accettare il collocamento loro offerto da detti Stati e Territori.

Art. 2. — Ogni Stato e Territorio ha facoltà di nominare e mantenere a sue spese un agente che lo rappresenti alla stazione d'immigrazione di Ellis Island e il Commissario generale dell'immigrazione fornirà al detto agente alloggio conveniente e locali necessari, presso il detto Ufficio governativo di informazioni e di mostra. Gli agenti avranno facoltà di comunicare con gli immigranti, dopo che essi saranno stati regolarmente ammessi, allo scopo di esporre loro tutte quelle informazioni che possano indurre gli immigranti stessi a stabilirsi nei loro rispettivi Stati e Territori.

Per ciò che riguarda il disimpegno delle funzioni assegnate agli agenti, gli impiegati degli Stati Uniti addetti al servizio dell'emigrazione potranno essere chiamati ad aiutare gli agenti stessi sotto l'osservanza di apposite disposizioni impartite dal Commissario generale dell'immigrazione. A ciascuno Stato e Territorio saranno accordati i locali e i mezzi necessari, per fare, in aggiunta alla mostra generale di cui sopra, delle mostre speciali, relative ai particolari prodotti dei loro rispettivi Stati sempre allo scopo di indurre gli immigranti a stabilirsi negli Stati e Territori stessi, e ciò con l'approvazione del Commissario generale dell'immigrazione.

Art. 3. — Due o più Stati potranno nominare lo stesso agente a rappresentarli e, in tal caso, saranno dati all'agente l'alloggio e i locali convenienti per fare le dette mostre circa le risorse e i prodotti dei vari Stati e territori da esso rappresentati.

I detti agenti d'immigrazione saranno sempre soggetti alla sorveglianza e al controllo del Commissario generale dell'immigrazione e sottoposti a tutte quelle norme e disposizioni che egli di volta in volta crederà opportuno prescrivere, e potranno anche essere revocati dal detto Commissario generale, quando vi siano motivi plausibili, che dovranno essere indicati.

Art. 4. — La somma necessaria alla costruzione e manutenzione dei fabbricati, quartieri e alloggi necessari per gli scopi suddetti, sarà messa a carico del fondo dell'immigrazione, di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 1903, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.

3. — L'immigrazione italiana nella Repubblica dell'Uruguay
durante l'anno 1903.

Diamo qui appresso alcune notizie, comunicate dal R. Console a Montevideo, circa l'immigrazione nell'Uruguay durante l'anno 1903 (1). In quest'anno giunsero d'oltremare in quella Repubblica 2961 italiani e ne partirono 2765, sopra un totale rispettivamente di 7268 arrivi e di 6247 partenze.

Nel prospetto che segue sono indicati gli emigranti entrati ed usciti dal porto di Montevideo nell'anno 1903, in confronto con l'anno precedente, divisi per nazionalità.

Immigrazione ed emigrazione dal porto di Montevideo
negli anni 1902 e 1903.

NAZIONALITÀ	1902		1903	
	Entrati	Usciti	Entrati	Usciti
Italia	2,823	2,953	2,961	2,765
Francia	479	313	356	306
Spagna	1,884	2,036	2,209	1,809
Portogallo	91	94	142	58
Inghilterra	243	206	291	201
Germania	277	173	189	161
Austria-Ungheria	110	41	113	35
Svizzera	64	38	95	18
Brasile	333	340	339	367
Uruguay	204	319	278	272
Di altre nazionalità	375	428	295	255
Totale	6,883	6,941	7,268	6,247

(1) Per notizie circa l'immigrazione nell'Uruguay negli anni 1901 e 1902 vedansi rispettivamente i numeri 4 (anno 1902) e 5 (anno 1903) del *Bollettino dell'emigrazione*.

4. — L'immigrazione operaia nell'Impero Germanico.

Il dott. F. STUZKE ha pubblicato nel fascicolo 3° del 51^{mo} volume del *Journal für Landwirtschaft*, edito a Berlino, uno studio sull'immigrazione operaia nell'impero germanico, che riguarda principalmente l'emigrazione italiana.

Crediamo opportuno di pubblicare qui appresso un riassunto di detto studio, che è stato inviato al Commissariato dalla R. Ambasciata in Berlino.

Gli operai immigranti nell'Impero tedesco si distribuiscono per le diverse regioni dell'Impero in proporzioni diverse, a seconda delle condizioni economiche delle regioni stesse. Nella parte orientale dell'Impero si verifica ogni anno, fin dal 1873, un'immigrazione di Russi e di Polacchi, contrariamente a quanto avviene nella meridionale nella quale, invece, si dirige, quasi dalla stessa data, una sempre più forte corrente d'immigrazione italiana.

Questa differente distribuzione è una conseguenza degli spostamenti di popolazione tedesca nell'interno dell'Impero; spostamenti che avvengono specialmente nelle seguenti regioni: *A*) Il Nord-Est (che comprende la Prussia occidentale e orientale, la Pomerania, la Posnania, la Slesia e il Brandeburgo). — *B*) Il Nord-Ovest (con lo Schleswig-Holstein e con le provincie situate ad occidente dell'Elba e a Nord del Meno). — *C*) Il Sud-Ovest (con i territori posti al Sud del Meno).

Il Nord-Est, ch'è povero di città e di industrie, si vede senza interruzione abbandonato da gran parte della sua popolazione, la quale si riversa nelle provincie del Nord-Ovest, e fa sì che questa regione non risenta il bisogno dell'immigrazione di operai stranieri. D'altra parte è necessario che nella parte orientale dell'Impero i vuoti siano colmati con elementi operai di altri paesi.

Nel Sud-Ovest il movimento interno di emigrazione e di immigrazione è molto lieve e quasi trascurabile; tuttavia, come succede per la regione dell'Ovest, anche qui la popolazione non basta a far fronte alle esigenze del lavoro. Infatti, il rigoglioso sviluppo dell'industria nell'Ovest e nel Mezzogiorno ha fatto sì che le forze operaie disponibili, attratte da più elevati salari, si concentrassero tutte in quelle due regioni. In conseguenza di questo spostamento della massa lavoratrice verso il campo dell'industria, avviene che tutte le imprese, che richiedono forza e resistenza alle fatiche piuttosto che intelligenza od abilità, risentono della mancanza della mano

d'opera nazionale. E, specialmente nel mezzogiorno, si è venuta a poco a poco stabilendo una vera e propria avversione nel popolo ad esercitare i lavori inerenti alle costruzioni ferroviarie e stradali, e altri simili. Di ciò, per esempio, è prova l'insuccesso completo che ebbe il tentativo, fatto per espresso desiderio di S. A. R. il Granduca di Baden, di impiegare esclusivamente operai del paese nella costruzione della ferrovia presso Basel, eseguita per scopi strategici. Nessun operaio tedesco, infatti, si è presentato, ad onta della offerta di salari elevati. La mano d'opera in quelle regioni rifugge sempre più anche dai lavori di costruzioni edilizie e di taglio delle pietre, come pure dai lavori minerari e di tessitura.

Nelle regioni dell'Est si osserva la stessa tendenza, per quanto essa non abbia ancora raggiunto lo sviluppo assunto nel Mezzogiorno.

Data questa condizione di cose, l'immigrazione di operai stranieri si rende necessaria, e tutti sono concordi nel riconoscere questa necessità.

Si può stabilire solo approssimativamente il numero degli operai che vengono ogni anno in Germania, poichè manca una statistica in proposito.

Per quanto riguarda l'immigrazione dei Polacchi — non tedeschi — nella regione orientale, non si hanno, oltre i dati del 1891 e del 1892, che alcune notizie fornite dai Consorzi agrari, in base alle quali si possono stabilire le cifre seguenti:

PROVINCIE	1891	1892	1898	1899	1900	1901
Prussia orientale	3,871	3,281	"	6,000	"	"
Pomerania	"	"	"	2,100	8,500	10,400
Posnanìa	7,899	7,511	11,361	15,912	22,925	"
Prussia occidentale	5,634	7,899	"	"	"	"
Slesia	10,329	5,014	"	15,500	20,400	"

Per quanto riguarda gli Italiani, esiste in Italia una statistica ufficiale per l'emigrazione, ma, a giudizio dei Regi Consoli italiani, le cifre fornite da quella statistica non rappresentano che un quarto, all'incirca, del numero reale di operai italiani che emigrano per la Germania. I rimanenti tre quarti sono costituiti, in parte, da operai sprovvisti di passaporto e, in parte, da operai provenienti non direttamente dall'Italia, ma bensì dalla Svizzera, dalla

Francia o dall'Austria. La statistica ufficiale italiana, la quale si basa sul numero dei passaporti rilasciati, registrava per l'anno 1897 la cifra di 21,080 emigranti per la Germania. Il *Segretariato per l'emigrazione italiana*, avente la sua sede in Friburgo, fa ammontare invece il numero degli emigranti italiani a 80,000, e li ripartisce come segue, fra le diverse regioni: Baden 25,000. — Baviera 15,000. — Prussia 6,000. — Alsazia, Lorena e Province del Reno 20.000. — Württemberg 7,000. — Sassonia 6,000.

Fra questi emigranti ve ne hanno di tutte le età, dai 14 ai 50 anni; tuttavia, il maggior numero degli uomini è compreso fra i 20 e 45 anni; mentre la maggior parte delle donne ha un'età che varia dai 14 ai 30. Queste, in generale, non sono maritate, e, se lo sono, non vengono in Germania tanto per cercarvi lavoro, quanto per fare da vivandiere a comitive di operai.

Il movimento d'immigrazione comincia nel mese di marzo, e si protrae fino al mese di novembre. Sono molto pochi gli operai che si trattengono in Germania anche durante l'inverno; quasi tutti preferiscono di tornare al loro paese, vivendo dei risparmi accumulati durante l'estate.

E questi risparmi sono possibili, non perchè i salari dati agli operai stranieri siano più elevati di quelli che ricevono i tedeschi, ma per il fatto che gli operai stranieri, essendo generalmente molto più sobri, non hanno bisogno di spendere l'intero salario per provvedere al proprio mantenimento. Le loro esigenze sono di gran lunga minori di quelle degli operai del paese; gli Italiani specialmente si accontentano di così poco, non solo per il cibo, ma anche per l'alloggio e per il vestiario, che arrivano a non spendere giornalmente più di 70 od 80 *pfennig*.

È per questo che molti operai italiani possono tornare in patria, alla fine della stagione, con dei risparmi che ammontano a 400 ed anche a 500 marchi.

I Polacchi fanno essi pure dei risparmi, e non minori, tenuto conto dei loro salari, poichè le somme ch'essi riescono ad accumulare durante la stagione del lavoro, ascendono da 200 fino a 350 marchi.

È inutile osservare che meno agevole riesce il fare così rilevanti risparmi a quegli operai, i quali, credendo di migliorare le proprie condizioni, passano di frequente da un'impresa a un'altra, e spendono per conseguenza molto danaro nei viaggi.

In quanto ai salari degli operai stranieri, essi non differiscono da quelli assegnati agli operai del paese; essi variano a seconda dei lavori, e a seconda dei sistemi di pagamento, di cui è altrettanto usato quello del lavoro a cottimo, quanto l'altro del salario a giornata, o ad ora. Gli operai polacchi accettano anche salario mensile, una parte del quale è in natura e serve al loro mantenimento.

La grande massa degli operai stranieri in Germania, è composta di due

gruppi: il primo, formato dai polacchi (polacchi della Galizia e polacchi russi) al quale si aggiunge da qualche tempo un nucleo di operai tedeschi provenienti dall'Ungheria meridionale; il secondo, costituito *esclusivamente da Italiani*. Questa distinzione corrisponde a una vera e propria distinzione nelle occupazioni, e ad un'assoluta diversità nel modo di comportarsi dei due gruppi ora menzionati. I Polacchi, infatti, e i Tedeschi dell'Ungheria attendono esclusivamente ai *lavori dei campi*, e sono per conseguenza arruolati per tutta la durata della stagione estiva. Essi rappresentano quasi nel movimento d'immigrazione, l'elemento stabile.

Gli Italiani, al contrario, sono l'elemento instabile; essi arrivano di propria iniziativa sul posto del lavoro, provvedono da sé al vitto e all'alloggio, e accettano solo quei patti di lavoro che rispondono alla mobilità del loro spirito e del loro volere; accettano, cioè, a preferenza il lavoro a cottimo, poi quello ad ora, e, tutt'al più, il lavoro a giornata. Essi attendono a diversi lavori ed esercitano diversi mestieri. Si calcola che, in ragione di giornata, i trasportatori di terra guadagnino da 3 marchi a 4.50, i minatori da marchi 3.40 a 4.20, i muratori da marchi 4 a 5.80, gli scalpellini anche 6 marchi e mezzo, e più. Le ragazze, impiegate nelle fabbriche di tessitura, guadagnano durante il tempo del tirocinio da marchi 1.30 a 1.35; in seguito, possono guadagnare giornalmente, col salario ad ora, da 1.83 a 2.83 marchi, e, col sistema del cottimo, persino marchi 3.35.

Quanto ai salari degli operai appartenenti all'altro gruppo, conviene attenersi alle mercedi stabilite per essi nella provincia di Brandeburgo, poichè le medesime giungono in questa a un livello che corrisponde su per giù alla media dei salari concessi nelle diverse regioni.

Si può stabilire pertanto che gli operai *polacchi-galiziani* ricevono i seguenti salari:

	UOMINI E GIOVANOTTI		DONNE, RAGAZZI E GIOVANETTI	
	1901	1902	1901	1902
	Marchi	Marchi	Marchi	Marchi
Lavoranti a mese, da pagarsi mensilmente:				
Fino al 1° giugno	21. „	20. „	18. „	17. „
Dal 1° giugno al 1° settembre . . .	24. „	22. „	21. „	19. „
Dal 1° settembre in poi	21. „	20. „	18. „	17. „
Lavoranti a giornata, da pagarsi settimanalmente:				
Fino al 1° giugno	0.90	0.90	0.70	0.70
Dal 1° giugno al 1° settembre . . .	1.10	1. „	0.90	0.80
Dal 1° settembre in poi	1. „	0.90	0.80	0.70
Per ogni ora consecutiva	0.15	0.15	0.10	0.10

Ciascun operaio riceve poi settimanalmente una certa quantità di prodotti naturali per il vitto, con l'obbligo di restituirne la parte eccedente i suoi bisogni.

Inoltre i galiziani hanno l'alloggio, con dormitori separati per gli uomini e per le donne, e il combustibile.

Gli operai *polacchi-russi* ricevono i seguenti salari per giornata di lavoro:

	1901	1902
	Fuori dell'epoca del raccolto	Durante il raccolto
	Marchi	Marchi
Uomini	1.60	2. „
Giovanotti	1.20	1.60
Donne, ragazze e ragazzi	1.10	1.50

Questi operai ricevono una piccolissima quantità di prodotti naturali.

Per parte del padrone, ai salari sopraindicati, si aggiunge ancora l'ammontare delle spese di mediazione, di viaggio e di cura, le quali, per ogni

operaio polacco-galiziano, e per tutta la durata del lavoro, variano secondo la distanza dei luoghi di lavoro e, giusta i dati dei tre ultimi anni, da marchi 2 e 5 a marchi 22. 50. Per gli operai polacchi-russi, le spese di mediazione e di viaggio ammontano, a seconda delle distanze, da marchi 12 a 17 per persona.

Gli operai tedeschi dell'Ungheria meridionale ricevono i seguenti salari per giornata di lavoro :

	1901	1902
	Uomini e giovanotti	Donne, ragazze e ragazzi
	Marchi	Marchi
Fino al 1° aprile	1. „	0 65
Dal 1° aprile al 1° novembre.	1. 20	0. 85
Dal 1° novembre in poi	1. „	0. 65
Durante il periodo del raccolto (sei settimane)	1. 60	1. 20

Anche questi operai ricevono dei prodotti in natura, all'incirca nelle proporzioni stabilite per quelli della Galizia, e le spese di mediazione e di viaggio variano per essi tra un minimo di 9 marchi e un massimo di 18 per persona.

Tanto gli operai polacchi quanto i tedeschi lavorano di preferenza a cottimo.

Per quanto concerne l'efficacia dell'opera delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri, essa è giudicata assolutamente pari a quella degli operai nazionali, quando si tratti di resistenza e d'impiego di forza materiale; tuttavia se ne riscontra la notevole inferiorità in quei lavori, che richiedono un certo grado di cultura intellettuale.

Degli Italiani, purtroppo il 30 per cento è rappresentato da analfabeti; e non è sufficiente conforto il paragone coi polacchi, che di analfabeti hanno ben il 70 per cento.

Gli operai italiani hanno delle ottime qualità: sono sobri, tranquilli, volenterosi; soltanto avviene che con grande facilità, e spesso per motivi futilissimi, essi s'inducono ad abbandonare un posto di lavoro per andare in un altro. I polacchi, in generale, sono pigri, ed hanno bisogno di una severa sorveglianza.

Alla fine del suo studio, il dottor Stuzke fa alcune considerazioni intorno

all'influenza che l'immigrazione straniera esercita sulle condizioni degli operai nazionali, e conclude affermando che quest'influenza è assolutamente nulla. Se è vero, infatti, che gli operai stranieri impediscono, con l'offerta del lavoro, l'elevarsi dei salari, è altrettanto vero che il livello di questi non si abbassa per effetto della loro concorrenza.

Il contatto, poi, fra stranieri e nazionali è ridotto al minimo consentito dalle esigenze del lavoro; nelle ore di ozio i tedeschi non hanno con gli altri alcun rapporto, il che è una conseguenza del diverso livello intellettuale esistente fra essi e gli stranieri. Tuttavia un pericolo esiste, e questo viene da parte dei Polacchi, non già degli Italiani: che, cioè, il gran numero di Polacchi immigranti nelle province orientali dell'Impero, nelle quali sanno di trovar lavoro, viene ad accrescere la percentuale, già tanto forte, degli abitanti di quelle province stesse, i quali parlano una lingua diversa dalla nazionale. Di qui la necessità di evitare con misure efficaci che quegli elementi stranieri mettano radice nelle regioni germaniche dell'Est.

Gli Italiani, invece, non presentano alcun pericolo per la nazionalità tedesca. Non solo, a causa della rigidità dell'inverno, la maggior parte di essi preferisce di fare ogni anno ritorno in patria; ma anche, quei pochi Italiani che rimangono stabilmente in Germania, spesso perchè hanno preso in moglie una tedesca, vengono in breve assorbiti dalla nazionalità germanica.
